



Scuola – Università - Ricerca
c/o CGIL Lucca – Viale Luperini 1115/f Telefono 0583/441528 – fax0583/441555 –
e/mail: lucca@flcgil.it SITO NAZIONALE: www.flcgil.it SITO REGIONALE:
www.flctoscana.it SITO PROVINCIALE: www.flclu.it

COMUNICATO STAMPA

Ancora un'altra vittoria della FLC CGIL di Lucca .

Importante vittoria a tutela dei diritti degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici assunti a tempo determinato.

Con provvedimento emesso in via d'urgenza, il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro (Dott.ssa S. Carlucci), ha statuito che l'istituto dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 (**a sostegno della maternità e paternità per genitori di bambini fino a tre anni**) si applica anche ai docenti assunti a tempo determinato ed in particolare ai docenti titolari di supplenza annuale in formazione e prova (ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021).

In esito alla domanda presentata da un docente che, assegnato ad un istituto della provincia di Firenze, chiedeva di vedersi assegnato ad una sede di lavoro vicina al luogo di sua residenza in provincia di Lucca, l'Amministrazione Scolastica aveva negato il diritto del lavoratore con la motivazione che il medesimo non fosse assunto in ruolo bensì titolare di contratto annuale in prova e dunque ancora “precario”.

Da qui il dipendente, **sostenuto dalla Flc Cgil e con il patrocinio degli Avvocati Pierfrancesco Petroni e Federica Brugiati** del Foro di Lucca ha deciso di interporre ricorso d'urgenza al fine di tutelare il diritto all' assegnazione sul posto ambito per esigenze familiari legate all'accudimento di figli di tenera età.

In accoglimento totale del ricorso, il Tribunale ha statuito che l'istituto dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42bis D.lgs. n. 155/2001, norma che attiene la gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente successivamente alla sua instaurazione, opera in tutti i casi nei quali il dipendente pubblico sia genitore di minore di tre anni, sia assegnato ad una sede di lavoro posta in un luogo distante dalla dimora del nucleo familiare, l'altro genitore lavori ed il posto sia vacante e

disponibile, senza alcuna distinzione tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Secondo il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze, **considerata la valenza costituzionale dei beni protetti e cioè unità familiare, protezione della maternità e paternità nonché tutela dell'infanzia, il diniego generalizzato dell'istituto nei rapporti a tempo determinato, peraltro non esplicitato dalla norma, è stato dichiarato irragionevole e comunque contrario alla direttiva 1999/70/CE, secondo l'interpretazione data della Corte di Giustizia.**

Inoltre il Tribunale, respingendo sul punto le argomentazioni dell'Amministrazione, ha specificato che non ricorre, una discriminazione alla rovescia nei confronti dei docenti di ruolo, tenuti ad accedere all'istituto nei limiti determinati dalle nuove assunzioni e della mobilità territoriale e professionale regolata dal CCNI da cui l'assegnazione provvisoria in questione, disciplinata direttamente dalla legge, differisce per presupposti e, per l'attuazione, con autonomia rispetto alle operazioni di mobilità.

Lucca 20/12/2022

Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri